

Condizioni generali

Suva Settore Crediti

Le condizioni generali (CG) disciplinano i rapporti d'affari tra i clienti e la Suva in relazione ai crediti e ai mutui. Restano riservati accordi speciali derogatori stipulati in forma scritta.

1 Facoltà di disposizione

Fino a che la comunicazione scritta della revoca non perverrà alla Suva, rimarranno esclusivamente valide le istruzioni relative alla facoltà di disporre comunicate alla Suva per iscritto, indipendentemente da iscrizioni discordanti nel registro di commercio o in altra pubblicazione.

Il cliente è tenuto a informare immediatamente e per iscritto la Suva di qualsiasi fatto essenziale inerente il rapporto d'affari, in particolar modo dei cambiamenti relativi al suo nome o indirizzo. I costi di un'eventuale ricerca di indirizzo sono a carico del cliente.

2 Verifica delle firme e della legittimazione

Il cliente risponde del danno causato da vizi nella legittimazione riguardo alla facoltà di disporre o da falsificazioni, a meno che la Suva li abbia riconosciuti o, per negligenza grave, non li abbia riconosciuti.

3 Incapacità di agire del rappresentante

Il cliente è tenuto a informare immediatamente e per iscritto la Suva in caso di subentrata incapacità di agire del proprio rappresentante. In caso contrario, il cliente è responsabile dei danni derivanti dalle azioni compiute dal rappresentante, a meno che la Suva abbia riconosciuta l'incapacità di agire oppure, per negligenza grave, non l'abbia riconosciuta.

4 Comunicazioni della Suva

Si riterrà che le comunicazioni provenienti dalla Suva siano state correttamente trasmesse quando esse siano state inviate all'ultimo indirizzo fornitole per iscritto dal cliente.

5 Errori di trasmissione

I danni derivanti dall'uso dei servizi postali, telefono, fax, Internet (e-mail) o altri mezzi di comunicazione o di trasporto, in particolare da perdita, ritardi, malintesi, mutilazioni o spedizione in doppio, sono a carico del cliente salvo colpa grave da parte della Suva.

6 Errata esecuzione di istruzioni

In caso di danni derivanti dalla mancata esecuzione o dall'esecuzione erronea di istruzioni, la responsabilità della Suva sarà limitata ad un importo corrispondente alla perdita d'interessi a meno che il rischio imminente di un danno non sia stato notificato nel caso concreto per iscritto.

7 Contestazioni del cliente

Se il cliente intende denunciare l'errata o la mancata esecuzione di istruzioni o contestare determinate comunicazioni, deve rivolgersi per iscritto alla Suva, immediatamente dopo averne ricevuto comunicazione, comunque non oltre il termine di 30 giorni dalla ricezione. Se al cliente non perviene alcuna notifica da parte della Suva, per lui il termine decorre a partire dal momento in cui, secondo l'usuale svolgimento delle operazioni avrebbe dovuto riceverla. Ogni danno derivante da un ritardo nell'inoltro delle contestazioni è a carico del cliente.

8 Modifiche delle condizioni generali

La Suva si riserva il diritto di modificare in qualsiasi momento le presenti condizioni generali. Le modifiche vengono comunicate al cliente e in mancanza di comunicazione contraria entro 30 giorni dalla data dell'invio sono considerate come accettate.

9 Riconoscimento delle condizioni generali

Le presenti condizioni generali costituiscono parte integrante del contratto al momento della firma di un contratto di credito o di mutuo oppure di qualsiasi altro accordo corrispondente tra la Suva e il cliente.

10 Diritto applicabile

I rapporti giuridici tra la Suva e i suoi clienti sono subordinati al diritto svizzero.

Edizione luglio 2013
Condizioni generali
Suva Settore Crediti